



ASSOCIAZIONE
CULTURALE

MINO MACCARI

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 266/91, delle leggi regionali e successive modificazioni, un'associazione di volontariato non riconosciuta denominata Associazione Culturale "Mino Maccari".

L'associazione ha sede in Colle di Val d'Elsa, via Oberdan 42.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di:
promuovere manifestazioni culturali che mettano in luce prevalentemente l'opera e l'attività dell'artista ed acquisire al riguardo ogni tipo di valida documentazione.

Articolo 3

L'Associazione agisce esclusivamente nell'ambito delle finalità inerenti la propria costituzione e non ha fine di lucro.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Articolo 6

I Soci possono essere:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) onorari.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono versando la quota sociale stabilita.

Sono Soci sostenitori coloro che, oltre a versare la quota sociale stabilita, contribuiscono alle finanze dell'Associazione in misura sensibile.

Sono Soci onorari:

- a) Il Sindaco e l'Assessore alla Cultura del comune di Colle di Val d'Elsa.
- b) coloro che sono nominati dal Presidente, sentito o su proposta del Comitato Esecutivo, tra persone ritenute di assoluto rilievo nelle discipline culturali, pittoriche, politiche e Sociologiche.

Articolo 7

Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuali dallo Statuto o dai regolamenti interni eventualmente emanati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa.
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti, a versare la quota sociale, a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità.

L'Associato può sempre recedere o dimettersi dall'Associazione, mediante comunicazione scritta di recesso, inviata al Presidente.

E' considerato moroso e quindi decaduto dalla qualità di socio, ipso facto, l'associato in ritardo di dodici mesi nel pagamento della quota associativa.

E' considerato indegno il socio che:

- abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato;
- abbia violato le disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- abbia attentato l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- abbia arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- abbia denigrato o recato nocumento o discredito all'Associazione, ai suoi organi sociali, ai suoi soci;

L'azione disciplinare nei confronti del socio sarà avviata dal Comitato Esecutivo e dovrà essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci che, alla prima occasione utile dal ricevimento del ricorso, deciderà in merito in modo insindacabile.

Titolo III

PATRIMONIO, PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 9

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) versamenti dei Soci;
- b) contributi di Enti pubblici e privati e di persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura;
- c) contributi previsti da leggi in materia di attività culturali.

Articolo 10

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Presidente, di concerto con il Comitato Esecutivo, i rendiconti preventivo e consuntivo. Questi dovranno essere approvati dall'Assemblea generale dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I residui netti faranno parte dell'avanzo di amministrazione da impegnarsi nell'esercizio successivo. Nessun utile potrà essere attribuito ai soci, nemmeno in maniera indiretta.

Titolo IV

ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Segretario

Articolo 12

L'assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, nonché in via straordinaria, per richiesta di almeno un quinto dei soci o su iniziativa del Presidente.

All'Assemblea partecipano tutti i soci, con diritto ad un voto.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Comitato Esecutivo; approva il bilancio; esprime gli indirizzi vincolanti, cui il Presidente dovrà attenersi, quanto all'attività sociale da svolgere nell'esercizio; apporta eventuali modifiche allo statuto.

Essa è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta e recante l'ordine del giorno della sessione.

Il verbale dell'Assemblea sarà trascritto in un apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 13

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque membri scelti tra i soci. È eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Il Comitato Esecutivo attribuisce la carica di Vicepresidente e di Segretario.

Il medesimo Comitato provvede inoltre:

- a proporre modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
- agli acquisti ed alle alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché all'accettazione delle donazioni e dei lasciti;
- a determinare la quota sociale;
- ad esaminare ed approvare le domande di adesione all'Associazione;
- ad avviare eventuali procedure di espulsione dei soci;
- al conferimento degli incarichi di consulenza ed a fissare i relativi compensi.

Il Comitato Esecutivo per l'elaborazione dei programmi e per la realizzazione degli scopi statuari può avvalersi della consultazione di esperti e studiosi.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, quando ritenuto necessario ed almeno due volte all'anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo, nonché per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione finale.

Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni che concernono la nomina del Vicepresidente, nonché le proposte di modifica statutaria, devono essere approvate dalla maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio verso i terzi; detiene la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'associazione; convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci ed il Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Qualora siano necessari atti di Amministrazione straordinaria, il Presidente convoca una sessione straordinaria dell'Assemblea generale dei soci e sottopone ad essa la questione per la necessaria approvazione.

Articolo 15

Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni. In caso di vacanza della carica per decesso o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni di ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

Articolo 16

Il Segretario è eletto dal Comitato Esecutivo e provvede alla:

- tenuta delle scritture contabili.
- redazione del bilancio preventivo e del programma annuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- redazione del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- a determinare i rimborsi spesa da corrispondere nei casi di provata necessità ai componenti degli organi dell'Associazione;

Titolo V

VITA ASSOCIATIVA

Articolo 17

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'Associazione sono: l'assenza del fine di lucro anche indiretto, l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Articolo 18

Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie, libere e gratuite. Lo status di socio è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione, salvo rimborsi spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 19

Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo rimborsi spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione.

La convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Articolo 20

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIoglimento DEL SODALIZIO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 21

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Comitato Esecutivo o da almeno 1/3 dei soci. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l'odg sulle proposte di modifica allo statuto. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Qualora non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla seconda convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione. in prima istanza, e dalla maggioranza dei soci presenti in seconda istanza.

Articolo 22

Per la decisione di scioglimento del sodalizio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l'odg. Sullo scioglimento dell'Associazione. Qualora per tre successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla quarta convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

Articolo 23

In caso di estinzione dell'Associazione i beni residui, esaurita la liquidazione, sono devoluti al Comune di Colle di Val d'Elsa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni legislative dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.



Mino Maccari